

□ **Mozione n. 194**

presentata in data 21 novembre 2016

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi

“Valutazione esito referendario su proposta di fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina e conseguente richiesta di annullamento dell’iter procedurale”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- i tre Comuni di Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro hanno formulato alla Regione l’istanza per l’istituzione del nuovo Comune di Cittanuova al Metauro, mediante la loro fusione, con le delibere Consiliari:
- n.25 del 5/7/2016, pervenuta il 15/7/2016 al prot. 0489792 del Comune di Serrungarina;
- n.36 del 9/7/2016, pervenuta il 15/7/2016 al prot. 0493138 del Comune di Saltara;
- n.31 del 9/7/2016 Comune di Montemaggiore al Metauro, pervenuta il 18/7/2016 al prot.0500511;
- che l’iter procedurale per l’istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione viene regolamentato dalla Legge Regionale 10/95, di cui si è seguita la procedura
- l’Assemblea legislativa delle Marche ha indetto il referendum con deliberazione n. 34 INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 83/2016 CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL METAURO, SALTARA E SERRUNGARINA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 “NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”;
- In data 13/11/2016 si è proceduto alla consultazione referendaria nei tre Comuni coinvolti con la presentazione del quesito seguente: “Vuoi tu che sia istituito un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina?”

Visto che:

L’esito del referendum è stato il seguente:

- Comune di MONTEMAGGIORE: votanti 63,44% degli aventi diritto pari a 1.456; il SI ha ottenuto il 35,02% dei voti, mentre il NO ha ottenuto il 64,28% dei voti (4 schede bianche e 6 nulle);
- Comune di SALTARA: votanti 44,15% degli aventi diritto pari a 2.322; il SI ha ottenuto il 68,64% dei voti, mentre il NO ha ottenuto il 30,79% dei voti (5 schede bianche e 8 nulle);
- Comune di SERRUNGARINA votanti 47,92% degli aventi diritto pari a 1.025; il SI ha ottenuto il 53,46% dei voti, mentre il NO ha ottenuto il 46,24% dei voti (2 schede bianche ed una nulla).

Considerato che:

- i cittadini di uno dei comuni chiamati ad esprimersi sulla fusione hanno espresso parere negativo alla stessa;
- Che l’Art. 1 della Costituzione Italiana stabilisce che la sovranità popolare appartiene al popolo;
- Che gli Articoli 5 e 114 della Costituzione tutelano le autonomie locali ed in particolare sanciscono la completa autonomia dei singoli Comuni;

Ritenuto che:

- I cittadini si siano espressi relativamente ad un'ipotesi di fusione tra tre comuni, e che questa ipotesi sia naufragata a causa della mancata volontà espressa dai cittadini di uno dei tre comuni;
- La richiesta di fusione di tre comuni si fondi necessariamente su considerazioni differenti rispetto all'ipotesi di fusione con due comuni per le chiare e diverse implicazioni di carattere territoriale, culturale, sociale ed economico;
- Qualora persista la volontà dei cittadini dei Comuni di Serrungarina e Saltara di fondersi in un unico comune, tale volontà debba essere verificata mediante l'indizione di un apposito referendum che preveda esplicitamente la fusione tra i soli due comuni interessati;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

- A non procedere alla fusione dei Comuni non approvando la Proposta di Legge Regionale 83/2016
- A procedere alla fusione tra i due comuni di Saltara e Serrungarina, solo dopo eventuale esplicita richiesta degli stessi, mediante avvio di un nuovo procedimento.